

Separazioni e divorzi

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio sono state introdotte dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 -Supp. Ordinario n. 84)

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tale modalità semplificata è possibile però solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

E' previsto, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, l'ufficiale di Stato Civile invita a comparire i due coniugi di fronte a sé a distanza di non meno di 30 giorni per confermare l'accordo raggiunto. Se le parti non si presentano l'accordo cade.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

La Legge 55 del 06/05/2015 ha ridotto a sei mesi il periodo di separazione consensuale ininterrotta che permette la proposizione della domanda di divorzio.

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.

Per informazioni potete contattare l'ufficio di Stato Civile tel. 031/757245.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'undici novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La Legge 55 del 06/05/2015 ha ridotto a sei mesi il periodo di separazione consensuale ininterrotta che permette la proposizione della domanda di divorzio.

Chi volesse utilizzare tale nuova procedura si deve rivolgere esclusivamente ad un avvocato per verificare l'esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge e gli adempimenti normativi previsti.

Questa procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

- Iscrizione dell'atto di matrimonio
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero